



Ministero dell'Istruzione

Esami di Stato nel primo ciclo a. s. 2021/2022



Esami di Stato 2021/2022 I ciclo

Ordinanza ministeriale 14 marzo 2022, n. 64

**L'ordinanza opera in regime derogatorio,
ai sensi dell'articolo 1, comma 956,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234**

Esami di Stato 2021/2022 I ciclo

Ordinanza ministeriale 14 marzo 2022, n. 64

Riferimenti normativi:

- Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.62 (nell'OM 64 «Dlgs 62/2017»)
- Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 741 (nell'OM 64 «DM 741/2017»)
- Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742 (nell'OM 64 «DM 742/2017»)
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 (nell'OM 64 «DPR 263/2012»)

Esami di Stato 2021/2022 I ciclo

Riferimenti normativi regionali:

- Délibération du gouvernement régional n° 4533 du 20 juin 1986
- Délibération du gouvernement régional n° 5884 du 22 juillet 1994
- Art. 6 (épreuves de vérification linguistique) de la loi régionale n° 18 du 3 août 2016, portant adaptation de la loi n° 107 du 13 juillet 2015
- Loi régionale n° 5 du 26 mai 2022 portant mesures urgentes en matière de déroulement de l'examen d'État et des épreuves de vérification linguistique dans les écoles secondaires de la Vallée d'Aoste et autres dispositions relatives aux listes d'aptitude des concours ordinaires pour le recrutement des personnels enseignants.

L'esame del primo ciclo

Articolo 2, comma 1 - Ammissione all'esame di Stato

Requisiti di ammissione

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve eventuali motivate deroghe
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato

L'esame del primo ciclo

Articolo 2, comma 2 - voto di ammissione

In sede di scrutinio finale viene attribuito agli alunni il **voto di ammissione all'esame**, sulla base di quanto previsto dall'articolo 6 del D.lgs. 62/2017 (*«Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.»*)

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

In base al DM 741/2017 (art. 2, c. 4), il voto di ammissione può anche essere inferiore a sei decimi

L'esame del primo ciclo

Articolo 2, comma 4 - Esame di Stato

Consta di:

- a) **prova scritta relativa alle competenze di italiano** o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
- b) **prova scritta relativa alle competenze logico matematiche**
- c) **prova scritta di francese**
- d) **colloquio**

Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese o tedesca, nonché delle competenze relative alle discipline non linguistiche insegnate in lingua francese e all'insegnamento dell'educazione civica.

Per i percorsi a indirizzo musicale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

L'esame del primo ciclo

Articolo 3 – Attribuzione valutazione finale

I criteri di valutazione sono definiti dalla Commissione d'esame

Il voto finale è dato dalla **media** arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, **tra il voto di ammissione e la media**, calcolata senza arrotondamenti, **delle prove d'esame** (prove scritte e colloquio) – Articolo 13 DM 741/2017

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla **lode**, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.

Si consegue il diploma con una votazione non inferiore a sei decimi

L'esito dell'esame è pubblicato nei tabelloni e nell'area documentale riservata del registro elettronico. Nel diploma finale non si fa menzione delle modalità di svolgimento per alunni con disabilità/DSA

L'esame del primo ciclo

Articolo 4 – candidati privatisti

Requisiti di ammissione (art. 3 DM 741/2017)

- compiere il tredicesimo anno di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in cui sostengono l'esame
- aver conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di I grado

Svolgimento dell'esame

Tre prove scritte e colloquio

Il voto finale viene determinato dalla **media dei voti** attribuiti alle **prove scritte** ed al **colloquio**. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore – Articolo 13 DM 741/2017

Si consegue il diploma con una votazione non inferiore a sei decimi.

L'esame del primo ciclo

Articolo 5 – Prove Invalsi e certificazione competenze

Gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese e alle prove linguistiche regionali di cui all'art. 6 della legge regionale n. 18/2016, nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano.

La mancata partecipazione alle prove nazionali INVALSI e alle prove regionali di lingua francese e tedesca (per la scuola Walser) non incide sull'ammissione all'esame di Stato.

La certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato

Per gli alunni che hanno partecipato alle prove Invalsi e alle prove linguistiche regionali la certificazione delle competenze è integrata con i livelli raggiunti (cfr. DM 742/2017)

Per gli alunni privatisti la certificazione delle competenze non è prevista.

L'esame del primo ciclo

Articolo 2 - Alunni con disabilità, DSA e Bisogni educativi speciali

Per gli alunni con disabilità l'ammissione all'esame, le prove scritte, il colloquio e la valutazione finale sono definiti sulla base del piano educativo individualizzato.

Per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento, l'ammissione all'esame, le prove scritte, il colloquio e la valutazione finale sono definiti sulla base del piano didattico personalizzato.

Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuate dal consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal piano didattico personalizzato.

Per gli alunni in ospedale o in istruzione domiciliare, si applica, per quanto compatibile, quanto previsto dall'articolo 15 del DM 741/2017.

L'esame del primo ciclo

Articolo 6 - Regioni a Statuto speciale, Province autonome di Trento e Bolzano e scuole italiane all'estero

Applicazione dell'ordinanza

Per le scuole con lingua d'insegnamento slovena o bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia, la padronanza della seconda lingua è accertata attraverso il colloquio

Per le scuole italiane all'estero si applicano le disposizioni dell'Ordinanza, fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, anche con riguardo all'evoluzione della situazione pandemica.

L'esame del primo ciclo

Articolo 7 – Percorsi di primo livello, primo periodo didattico dell'istruzione per gli adulti

L'esame consta di

- a) **prova scritta**, in italiano, **relativa all'asse dei linguaggi o all'asse storico sociale**
- b) **prova scritta relativa all'asse matematico**
- c) **prova scritta di francese**
- d) **colloquio pluridisciplinare**

Le prove scritte e il colloquio pluridisciplinare tengono a riferimento i risultati di apprendimento previsti dall'allegato A.1 e dall'allegato A.2 alle Linee guida del 2015

L'esame è condotto sulla base del patto formativo individuale

L'esame si effettua in via ordinaria entro il termine dell'anno scolastico

Per la sessione straordinaria di marzo 2022 si applica quanto previsto dall'ordinanza

Supera l'esame l'adulto che consegue un voto non inferiore a sei decimi

L'esame del primo ciclo

Articolo 9 – Candidati assenti e sessioni suppletive

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una **sessione suppletiva d'esame** che si conclude **entro il 30 giugno** e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica.

L'esame del primo ciclo

Articolo 8 – esame in videoconferenza

È previsto per i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame, ma **soltanto per lo svolgimento del colloquio** e su presentazione di idonea documentazione.

Modalità d'esame: videoconferenza o altra modalità telematica sincrona (anche per coloro che sono in sezioni carcerarie qualora non sia possibile l'esame in presenza)

Lavori delle commissioni o sottocommissioni in videoconferenza

- a) nel caso in cui le **condizioni epidemiologiche** e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano;
- b) per singoli componenti impossibilitati a seguire i lavori in presenza

L'esame del primo ciclo

Per quanto non previsto dall'Ordinanza, si fa riferimento alle disposizioni:

- del decreto legislativo 62/2017
- del decreto ministeriale 741/2017
- della circolare ministeriale 1865/2017

Prova scritta di italiano

DM 741/2017

La commissione predispone **almeno tre terne di tracce**, con riferimento alle seguenti tipologie:

- a) testo narrativo o descrittivo
- b) testo argomentativo
- c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico

La prova può essere **strutturata in più parti** riferibili alle diverse tipologie. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la terna di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

Prova scritta per le competenze logico-matematiche

DM 741/2017

La commissione predispone **almeno tre tracce**, con riferimento alle seguenti tipologie:

- a) problemi articolati su una o più richieste
- b) quesiti a risposta aperta
- c) può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale

La prova può proporre più problemi o quesiti, le cui soluzioni devono essere tra loro indipendenti.

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

Epreuve écrite de français - DGR 4533/1986

L'épreuve écrite se compose de deux parties : compréhension écrite et production écrite.

Compréhension écrite

Il sera proposé au candidat de travailler sur un seul texte, articulé, ou sur deux textes plus courts, mais de types différents.

Questions : questions ouvertes ou fermées, tableaux ou fiches à compléter, liste à cocher.

Repérage d'informations et d'idées.

Durée : 1 heure

L'usage du dictionnaire n'est pas autorisé.

Epreuve écrite de français - DGR 4533/1986

Production écrite

Il sera proposé au candidat de produire un texte à partir de trois pistes de travail sur la base des intérêts manifestés au cours des années précédentes, des sujets abordés pendant l'année, des différents types d'activités auxquelles ils ont été entraînés.

Types de texte :

- Rédaction d'un texte se rapportant à des événements réels ou imaginaires sous forme d'article de presse, de récit, de lettre ...
- Rédaction d'un texte sur un des sujets analysés en classe.

Critères d'évaluation : pertinence, adéquation à la situation de communication, organisation du discours, correction linguistique, capacité d'expression personnelle.

Durée : 3 heures

L'usage du dictionnaire est autorisé.

Epreuve orale de français - DGR 4533/1986

Epreuve orale

Elle vise à vérifier si le candidat est à même de s'exprimer convenablement sur un sujet traité au cours de l'année, sur un aspect de la réalité locale ou sur des problèmes concernant d'autres disciplines.

Critères d'évaluation : compréhension de la langue orale, pertinence des réponses, correction linguistique et aisance des réponses.

Problematiche pregresse: incompatibilità dei commissari (1)

Nella riunione preliminare il Presidente deve procedere alla verifica di eventuali incompatibilità, chiedendo a tutti i commissari la sottoscrizione di due dichiarazioni:

- di non aver istruito privatamente alcun candidato interno o esterno;
- di non essere legato da vincoli di parentela o di affinità sino al quarto grado con alcuno di essi, né di avere rapporti di coniugio con uno degli Stessi.

Nel caso in cui sussistano vincoli di parentela, i commissari hanno l'obbligo di dichiararlo.

Problematiche pregresse: incompatibilità dei commissari (2)

Nel caso in cui il docente per il quale sussistano vincoli di parentela sia coinvolto nelle prove scritte, questi deve **astenersi dalla proposta e dal sorteggio delle tracce, dalla discussione e dal voto riguardante il candidato stesso.**

Per quanto riguarda il colloquio, si può verificare il caso in cui il docente esaminatore, avendo tra i candidati un parente o affine, debba essere **sostituito limitatamente al colloquio specifico da un docente della stessa disciplina già presente nella commissione.** A quest'ultimo compete conseguentemente anche la **correzione** di un'eventuale prova scritta così come la valutazione finale dell'alunno.

Problematiche pregresse: incompatibilità dei commissari (3)

Nel caso in cui non vi sia la disponibilità di un docente in funzione di sostituto, si procede alla nomina di un supplente.

Se un candidato viene esaminato e valutato da un parente/affine, o dal docente che lo ha preparato privatamente, ai sensi della C.M. 35 del 26 marzo 2010, **l'esame è da considerarsi nullo.**

Problematiche pregresse: composizione della commissione

La commissione d'esame è composta da tutti i docenti assegnati alle classi terze e si articola in tante sottocommissioni quante sono le classi terze, compresi eventuali docenti di sostegno, di strumento musicale, di IRC e di attività alternative (per gli alunni loro assegnati) che sono membri a tutti gli effetti della commissione.

La nota 14 della CM 49 del 20 maggio 2010 precisa che “i docenti che non hanno impartito un insegnamento destinato a tutti gli allievi partecipano alla valutazione solo per gli alunni che si sono avvalsi del loro insegnamento” e non sono pertanto tenuti a seguire gli orali degli alunni per i quali non intervengono nella valutazione.

Problematiche pregresse: sostituzione dei commissari (1)

Eventuali sostituzioni di componenti della commissione d'esame assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica che possono condurre l'esame **unicamente nelle discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente (abilitazione o, in mancanza, laurea specifica).**

Se l'assenza viene comunicata prima della riunione preliminare, e prevede un periodo più o meno lungo tale da non garantire la presenza per diverse operazioni, il Presidente provvede alla sostituzione con un docente della stessa disciplina, a tempo indeterminato, in servizio nella scuola, non impegnato negli esami o in subordine un docente **in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per quella disciplina o, in mancanza, laurea specifica**, o un supplente.

Problematiche pregresse: sostituzione dei commissari (2)

In mancanza di docenti disponibili, si deve procedere alla nomina di un supplente temporaneo per il periodo strettamente necessario alla prosecuzione e conclusione delle operazioni.

Se un docente della commissione dovesse essere assente per la riunione plenaria finale dovrà essere sostituito con un altro docente della stessa disciplina che fa già parte della Commissione d'esame. Se il docente in questione dovesse risultare l'unico in una determinata disciplina, si procede a nomina esterna, ricorrendo a docenti della stessa scuola non impegnati negli esami.

In mancanza di docenti interni, si deve ricorrere alla nomina di un supplente.

Problematiche progressse: data esame orale

Per motivate esigenze di un candidato, il colloquio può essere sostenuto anche prima della conclusione delle prove scritte (C.M. 51 del 20 maggio 2009, parte “Calendario d’esame”).

Problematiche pregresse: alunni provenienti da altre regioni

Con l'introduzione generalizzata dell'insegnamento della lingua inglese o tedesca (scuole Walser) sul territorio regionale, per gli alunni provenienti da altre regioni e iscritti per la prima volta in Valle d'Aosta in classe terza, è venuta a cadere la possibilità di sostituire la prova di francese all'esame di Stato con la prova nella lingua straniera studiata nei due anni precedenti.

Questi alunni sono pertanto tenuti a sostenere la prova di lingua francese.

Problematiche pregresse: firma dei verbali

Tutti i verbali delle commissioni e sottocommissioni devono essere firmati da tutti i commissari e dal Presidente, con l'indicazione precisa della data e dell'ora in cui si sono svolte le operazioni d'esame. In difetto si ricorda che i Tribunali di giustizia amministrativa hanno ravvisato in sede di ricorso motivi di illegittimità sui verbali sprovvisti di tali elementi.

E' opportuno indicare nei verbali la circostanza relativa ad un eventuale allontanamento di un componente dalla riunione, come ad esempio nel caso di incompatibilità.

In sede di correzione collegiale, gli elaborati dei candidati devono recare la firma di tutti i componenti della sottocommissione che ha effettuato la correzione, a riprova che la correzione stessa è avvenuta collegialmente.